

**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 13 Legge 394/91 e s.m.i., art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

N° 64 Del 20/05/2019	Oggetto: CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE MEDIANTE ESCAVAZIONE DI UN POZZO AD USO EXTRA-DOMESTICO IN LOC. TRAGNA DEL COMUNE DI NORCIA (PG) FOGLIO 123 P. LLA N.1227. Pr. 91/19
-------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m. i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione
- con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto
- l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e
- contestuale affidamento della valutazione di incidenza;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento relativo al progetto denominato "concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante escavazione di un pozzo ad uso extra-domestico" che prevede un prelievo idrico massimo di 1.200 mc/anno

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

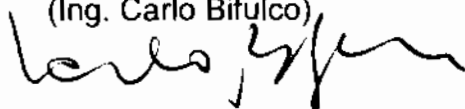
Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro", nel rispetto delle seguenti misure mitigazione:

- i primi 40 cm di suolo, proveniente dallo scavo di realizzazione del foro, dovranno essere conservati e riutilizzati per il ripristino corticale superficiale;
- venga evitato l'abbattimento di specie arboree;
- i lavori vengano realizzati con mezzi di dimensioni adeguate alle modalità tecniche di realizzazione della perforazione, privilegiando, per quanto possibile, l'uso di mezzi di ridotte dimensioni;
- al termine dei lavori, i materiali di risulta dello scavo dovranno essere rimossi e gestiti secondo le normative vigenti sulle terre e rocce da scavo (DPR 120/17);

Si rilascia, altresì, al Comune di Norcia in convenzione con Associazione "A.S.D. Norcia 480", il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., al prelievo di 1.200 mc/anno tramite escavazione di un pozzo, come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella istanza di valutazione di non incidenza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- vengano osservate le cautele e le distanze previste dalla legge;
- in corrispondenza dei livelli produttivi siano impiegati tubi fenestrati in materiale atossico;
- si provveda alla cementazione dell'intercapedine tra foro e rivestimento, per almeno i primi 10 m.
- si provveda alla copertura del pozzo mediante idonei manufatti con chiusura a serratura o lucchetto ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità;
- si adotti ogni accorgimento, atto ad impedire il collegamento con altre falde idriche eventualmente esistenti a varie profondità, garantendone l'isolamento per evitare possibili inquinamenti delle falde stesse sia in fase di esecuzioni lavori che dopo, qualora se ne riscontrasse la necessità;
- eventuali variazioni alla titolarità del richiedente, ai quantitativi emunti, ovvero alla mutazione della destinazione d'uso finale della risorsa idrica, dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Parco, a pena della sospensione dell'efficacia del presente nulla osta, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza;
- venga rispettato il limite massimo di emungimento pari a complessivi 1.200 mc/anno;
- prima della sottrazione della risorsa vengano acquisiti, con esito favorevole, tutti i pareri degli Enti interessati dal procedimento.
- vengano installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, le cui letture dovranno essere inviate anche al Parco con cadenza annuale;
- si tenga in debito conto che il presente nulla osta potrà subire limitazioni, fino anche alla totale sospensione dell'attingimento, sia in conseguenza dell'andamento idrometeorologico della stagione, che dell'accertata incompatibilità dell'attività estrattiva alla luce di conseguenze negative sull'equilibrio idrogeologico della falda di Norcia e delle emergenze naturali ad essa collegate (sorgenti delle Marcite e lungo il primo tratto del Fiume Sordo), senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte del Parco.

Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato all'autorizzazione

N° 64 del 20/05/2019	CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE MEDIANTE ESCAVAZIONE DI UN POZZO AD USO EXTRA-DOMESTICO IN LOC. TRAGNA DEL COMUNE DI NORCIA (PG) FOGLIO 123 P. LLA N.1227. Pr. 91/19
-------------------------	--

Vista l'istanza di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale e la documentazione tecnica trasmesse dal Dott. Geol. Alessandro Nannucci per conto del Comune di Norcia in convenzione con Associazione "A.S.D. Norcia 480", acquisita al protocollo del Parco n.2586 del 23/04/2019;

Vista l'integrazione trasmessa dal Dott. Geol. Alessandro Nannucci acquisita al protocollo del Parco n. 3260 del 20/05/2019 dove si asserisce che il prelievo idrico è finalizzato esclusivamente all'irrigazione del campo sportivo e di alcune aree adiacenti per una superficie di circa 7.500 m².

Tenuto conto delle considerazioni riportate risultanze della relazione di incidenza ambientale;

Considerato che la suddetta istanza si riferisce alla realizzazione di un pozzo extra-domestico adibito all'irrigazione di un impianto sportivo;

Considerato altresì che la sottrazione in questione avverrà mediante l'esecuzione di un foro, che raggiungerà la falda, prevista a quota 50 mt dal piano di campagna, all'interno del quale installare una pompa per l'attingimento di acqua per l'irrigazione del campo sportivo e dei servizi igienici annessi;

Considerato che, in base all'integrazione tecnica, il prelievo idrico annuale massimo è di circa 1200 mc/anno in quanto l'irrigazione del campo sportivo è prevista esclusivamente nel periodo Giugno-Settembre per circa 40 giorni con un fabbisogno di circa 4 l/mq.

Ritenuto di poter considerare congruo il fabbisogno idrico di 1200 mc/anno richiesto per gli usi indicati nella relazione integrativa;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini", in zona D "di promozione economica e sociale" di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002) nonché all'interno della ZSC-ZPS IT521 0071 "Monti Sibillini - versante umbro";

Dato atto che nello studio di Valutazione di incidenza Ambientale effettuato nei confronti del SIC_ZPS IT5210071 Monti Sibillini -Versante Umbro, in ultima analisi, emerge che l'utilizzo dei 23.1 OOmC/annui, non costituiranno un depauperamento della risorsa idrica sotterranea individuata e che non provocheranno incidenze negative, sia sull'integrità, sia sugli obiettivi di conservazione per cui tale sito è stato istituito;

Atteso che:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n.152, all'art.164, c.1 prevede che *"Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate"*;
- il disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con DCS 25/07, ai sensi e nel rispetto dell'art.164 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, prevede all'art.S, c.4 che *"Fino alla definizione di specifici criteri, i nuovi prelievi di acque sotterranee, ivi compresa l'apertura di pozzi, è comunque vietata su tutto il territorio del Parco, fatta salva la necessità di fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile dichiarate dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente. Le acque sotterranee profonde potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali."*

Atteso altresì che in data 12.10.2011 (prot.5267), integrato in data 26.04.2012 (prot.2069), è stato consegnato al Parco lo studio *"Integrazione della base conoscitiva per la gestione della risorsa idrica sotterranea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini"* redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Considerato che lo studio in parola affronta, tra le altre, anche la questione delle acque sotterranee nella Piana di S. Scolastica, e che conclude come segue *"... L'impossibilità, al momento, di quantificare il valore dell'infiltrazione efficace su cui dimensionare il valore soglia definitivo per la regolamentazione del rilascio di nuove concessioni, costringe a fornire una valutazione preliminare dell'entità ammissibile dei prelievi per l'immediato futuro. Data l'entità dei prelievi in gioco, i risultati della n°cerca consentono di escludere conseguenze negative sull'equilibrio idrogeologico della falda di Norcia e delle emergenze naturali ad essa collegate, a seguito di un ulteriore prelievo medio annuo, rispetto a quello attuale non quantificabile. Questa valutazione, necessariamente cautelativa, ha valenza esclusivamente momentanea al fine di regolamentare la situazione delle attuali domande di concessione sospese ..."*;

Acquisita al protocollo generale del Parco n.2590 del 22.05.2013 la nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n.1767 del 16.05.2013 con la quale, in conseguenza delle risultanze dello studio in parola, è stato definito, *"... al fine di prevenire meccanismi di sovrasfruttamento della risorsa ..."*, un prelievo massimo estraibile, compatibile per l'acquifero della Piana di S. Scolastica, e pertanto assunto come **limite massimo annuale**, riferito al periodo irriguo di Giugno - Luglio - Agosto - Settembre, un quantitativo pari a **100.000mc/annui**.

Considerato che il limite massimo annuale sopra indicato (100.000 mc/annui), come peraltro suggerito dalla stessa Autorità di Bacino, dovrà essere posto in relazione agli esiti di un programma di monitoraggio delle portate, da avviare in corrispondenza delle sorgenti delle Marcite e lungo il primo tratto del Fiume Sordo, ciò al fine di poter monitorare eventuali situazioni di crisi nelle aree a valle della Piana di S. Scolastica.

Vista la nota n.7087 del 09.12.2014 con la quale il Parco ha inviato, alla competente Provincia di Perugia, gli elaborati progettuali dello studio di cui sopra completi delle relative risultanze, e contestualmente richiesto sia *l'avvio di un programma di monitoraggio delle portate*, da effettuare in corrispondenza delle sorgenti delle Marcite e lungo il primo tratto del Fiume Sordo, al fine di poter monitorare eventuali situazioni di crisi nelle aree a valle della Piana di S. Scolastica, e sia *la definizione del bilancio idrico dell'area di cui all'art.95 co.5 del D.Lgs. 152/06*, per l'esecuzione del quale sarà necessario l'avvio di un censimento dell'utilizzazione attualmente in essere, ovvero la successiva revisione della distribuzione dei prelievi;

Valutato pertanto, che la sottrazione idrica di progetto, determinata in 1.200 mc/anno, da destinarsi al fabbisogno irriguo nel periodo giugno-settembre, possa garantire la tutela dell'acquifero e degli ecosistemi ad esso associati, così come confermato dall'Autorità di Bacino

con nota n.1767 del 16.05.2013, e non derivano quindi incidenze negative significative anche agli habitat e alle specie tutelate di cui alla ZSC- ZPS in esame;

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, con la quale, tra l'altro, viene confermato che *"la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3012000115130 de/25.09.2000."* Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n.DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e s.m.i, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Esaminata la relazione di non assoggettabilità a valutazione di incidenza ambientale e, in particolare, preso atto che l'intervento non interessa habitat di interesse comunitario di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE né specie di flora e di fauna di cui agli allegati 2 e 4. L'intervento inoltre non si ritiene possa avere incidenze negative sulle specie di uccelli di cui alla Direttiva 2009/147/CE.;

Ritenuto necessario sottoporre l'intervento in oggetto anche al rilascio del Nulla Osta del Parco ai sensi degli art. 6, 11 e 13 della Legge n. 394/1991;

Visto l'art. 8 delle NTA del Piano per il Parco il quale consente in zona "C" la realizzazione di nuovi edifici a servizio dell'attività agricola e di carattere non residenziale;

Ritenuto quindi che il suddetto intervento sia compatibile con la normativa tecnica del Piano per il Parco e che la realizzazione del medesimo non comporti incidenze negative significative per le specie e gli habitat di interesse comunitario;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016,
- approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

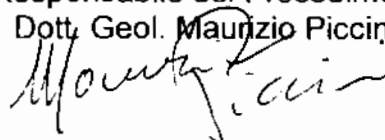
Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro", purché vengano rispettate le seguenti misure di mitigazione:

- i primi 40 cm di suolo, proveniente dallo scavo di realizzazione del foro, dovranno essere conservati e riutilizzati per il ripristino corticale superficiale;
- venga evitato l'abbattimento di specie arboree;
- i lavori vengano realizzati con mezzi di dimensioni adeguate alle modalità tecniche di realizzazione della perforazione, privilegiando, per quanto possibile, l'uso di mezzi di ridotte dimensioni;
- al termine dei lavori, i materiali di risulta dello scavo dovranno essere rimossi e gestiti secondo le normative vigenti sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);

Si propone altresì di rilasciare alla Comune di Norcia in convenzione con Associazione "A.S.D. Norcia 480", il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata e secondo le modalità descritte nella istanza di valutazione di non incidenza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- vengano osservate le cautele e le distanze previste dalla legge;
- in corrispondenza dei livelli produttivi siano impiegati tubi in materiale atossico fenestrati;
- si provveda alla cementazione dell'intercapedine tra foro e rivestimento, per almeno i primi 10mt di profondità del pozzo;
- si provveda alla copertura del pozzo mediante idonei manufatti con chiusura a serratura o lucchetto ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità;
- si adottino ogni accorgimento, atto ad impedire il collegamento con altre falde idriche eventualmente esistenti a varie profondità, garantendone l'isolamento per evitare possibili inquinamenti delle falde stesse sia in fase di esecuzioni lavori che dopo, qualora se ne riscontrasse la necessità;
- eventuali variazioni alla titolarità del richiedente, ai quantitativi emunti, ovvero alla mutazione della destinazione d'uso finale della risorsa idrica, dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Parco, a pena della sospensione dell'efficacia del presente nulla osta, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza;
- venga rispettato il limite massimo di emungimento pari a complessivi 23.100mc/anno;
- prima della sottrazione della risorsa vengano acquisiti, con esito favorevole, tutti i pareri degli Enti interessati dal procedimento.
- vengano installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, le cui letture dovranno essere inviate anche al Parco con cadenza annuale;
- si tenga in debito conto che il presente nulla osta potrà subire limitazioni, fino anche alla totale sospensione dell'attingimento, sia in conseguenza dell'andamento idrometeorologico della stagione, che dell'accertata incompatibilità dell'attività estrattiva alla luce di conseguenze negative sull'equilibrio idrogeologico della falda di Norcia e delle emergenze naturali ad essa collegate (sorgenti delle Marcite e lungo il primo tratto del Fiume Sordo), senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte del Parco.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Geol. Maurizio Piccini



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

21 maggio 2019

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE MEDIANTE ESCAVAZIONE DI UN POZZO AD USO EXTRA-DOMESTICO IN LOC. TRAGNA DEL COMUNE DI NORCIA (PG) FOGLIO 123 P. LLA N.1227. Pr. 91/19

N. registro: 390/2019-S

Data inizio pubblicazione: 21/05/2019

Data fine pubblicazione: 27/05/2019

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

